



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 16.02.2012 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **ATA ITALIA SRL** è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal 01.01.2012, in favore di un numero massimo 195 lavoratori operanti presso gli scali aeroportuali di: Venezia, Milano - Linate, Varese - Malpensa e Catania;

VISTO il decreto n. 65410 del 16.04.2012;

VISTO il decreto n. 72207 del 28.03.2013;

VISTO l'accordo governativo del 04.04.2013 con il quale, è stato modificato e integrato il precedente accordo del 16.02.2013, precisando le sospensioni sullo scalo di Milano -Linate con cigs a riduzione oraria a rotazione su di una platea complessiva di 108 unità per un numero massimo di n. 75 lavoratori su base giornaliera e sullo scalo di Milano- Malpensa cigs a riduzione oraria a rotazione su di una platea complessiva di 250 unità per un numero massimo di n. 130 lavoratori su base giornaliera;

M. Mey



73662-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

VISTA l'istanza con la quale la società **ATA ITALIA SRL**, ha richiesto la modifica ed integrazione del decreto n. 72207, del 28.03.2013 per concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore dei lavoratori operanti presso gli scali aeroportuali di: Venezia, Milano - Linate, Varese - Malpensa e Catania, che sono stati posti in CIGS per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013 con le modalità di sospensione indicate negli accordi del 16.02.2012 e del 04.04.2013;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore dei lavoratori operanti presso gli scali aeroportuali di: Venezia, Milano - Linate, Varese - Malpensa e Catania, che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013 con le modalità indicate nel dispositivo;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore dei lavoratori della società **ATA ITALIA SRL**, operanti presso gli scali aeroportuali di: Venezia, Milano - Linate, Varese - Malpensa e Catania, che



73662-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013, come di seguito indicato:

- Scalo di Venezia per n. di 5 lavoratori sospesi a zero ore, a rotazione su di una platea di 274 unità;
- Scalo di Milano – Linate n. 60 lavoratori sospesi, a rotazione su di una platea di 108 unità;
- Scalo di Varese – Malpensa per n. 90 lavoratori sospesi a rotazione su di una platea di 250 unità;
- Scalo di Catania per n. 40 lavoratori (pari all'intero organico) sospesi a zero ore senza rotazione;

Matricola INPS: 7058523505

Pagamento diretto : NO

M. L. L.



73662-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

176



73662-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 72207, del 28.03.2013

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 GIU. 2013

F.to Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone

W. P. Pirrone